

Questione di diritto

«Ddl Zan, riscrivere l'articolo uno»

MARCO IASEVOLI

Non decolla la trattativa per una mediazione sul ddl Zan. Dal palco del Pride di Milano il parlamentare del Pd Alessandro Zan, promotore della legge contro l'omotransfobia, si è detto «convinto e fiducioso» che «la legge passerà con buon margine anche al Senato». Questo a patto che gli stessi parlamentari mantengano «l'impegno»; chi cambierà idea «se ne assumerà le responsabilità». Nessun prova di dialogo, dunque, ma avanti con lo stesso testo. «Dicono che bisogna dialogare con la destra - ha aggiunto il dem accennando alle richieste di confronto sul ddl da parte del leghista Matteo Salvini-, ma avete idea di che destra abbiamo nel Paese? Orbàn ce lo abbiamo a casa». Anche per il segretario del Pd, Enrico Letta, «i numeri per approvare il ddl in aula ci sono». Ieri anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha chiesto la conta in Parlamento e nel centrosinistra molti pensano che il testo sia già frutto di una 'mediazione'. Non ci sono quindi molte attese per mercoledì, quando il senatore della Lega Andrea Ostellari, relatore del ddl in Senato, ha convocato un tavolo coi capogruppo di maggioranza. A fare da ponte tra Pd e centrodestra ci prova il dem Pierluigi Castagnetti: «Il Vaticano non c'entra. Parlamentari del Pd, fate voi una proposta di revisione del ddl nel punto che riguarda la scuola». Per il centrodestra il confronto non è più rinviabile. «L'art. 1 sull'autodichiarazione di genere è più importante di un articolo della Costituzione», dice Maurizio Gasparri (Fi). (A. Pal.) RIPRODUZIONE RISERVATA Il vento fa volare i fogli dalla scrivania di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex ministro della Giustizia. È da settimane che il professore studia i profili giuridici del ddl Zan, appuntando le sue riflessioni. Dopo aver sollevato proprio con Avvenire le prime perplessità e indicato possibili vie per superarle, di recente in alcune interviste ha offerto delle proposte concrete che però a sinistra non sono piaciute molto. «Vorrei tornare a spiegare le conclusioni a cui sono arrivato, e il modo in cui ci sono arrivato». Dica, professore. Allora, noi ci troviamo di fronte a tre ordini di problemi. Il primo è la frammentazione del bene da tutelare. Non solo il sesso, ma anche l'orientamento sessuale ovvero l'attrazione verso l'uno o l'altro sesso, il genere inteso come costruzione sociale e culturale del sesso, l'identità di genere come condizione personale diversa da quella generale. Sono valori che devono essere difesi e garantiti ma che nella norma si traducono in concetti vaghi, che possono aprire ad eccessi interpretativi in sede giurisprudenziale.



Il secondo problema?

Il secondo problema è che si pensa di aiutare il pronunciamento di un giudice con un elenco casistico. In sede penale elenchi e casistiche non funzionano troppo, possono escludere molti casi

o includerne altri. E poi abbiamo il terzo problema.

Il più grave, a sentire il suo tono Sì ed è emerso proprio dal dibattito che si sta svolgendo in questi giorni anche con il contributo, a mio avviso improprio, della Santa Sede. Si tratta dell'individuazione della condotta che meriti di essere definita discriminatoria e che quindi renda necessaria una sanzione penale. Per quanti sforzi si possano fare, è davvero difficile capire dove finisce la legittima scelta, decisione ed espressione di un pensiero e dove invece inizi un atto discriminatorio, o l'incitamento ad un atto discriminatorio o ancor più violento.

Poi torniamo alla 'nota verbale', ma intanto, a fronte di questo intreccio di questioni complesse, lei ha una soluzione?

Non la chiamo soluzione, non mi ritengo in diritto di offrire soluzioni. Mi limito a prospettare la possibilità di una formulazione diversa: io credo che una legge funzionerebbe meglio, e forse sarebbe applicata con più chiarezza, se ci si riferisse al «sesso nelle sue manifestazioni ed espressioni di ordine sociale ed individuale». Si offrirebbe al giudice un ancoraggio un po' più certo.

Sono osservazioni simili a quelle formulate dalla Santa Sede, che però lei ha ritenuto non opportune.

Non nel merito, ma nel modo.

Non ho timore di ribadire che quella nota verbale, cadendo nel pieno del processo legislativo parlamentare, non fosse opportuna.

Lei sa che altre richieste di dialogo sul ddl Zan la politica le ha lasciate cadere nel vuoto. Non rispondo per le scelte della politica. Ora vedremo in che modo il governo farà le sue scelte insindacabili di alta politica in risposta a quella nota diplomatica. Fermo restando che anche il governo ha limiti rispetto all'azione del Parlamento.

Torniamo alla sua riformulazione dell'articolo 1.

Personalità che stimo contestano in modo documentato che il sesso non è sufficiente a racchiudere quella varietà di situazioni di cui si occupa il ddl Zan. Io penso che una definizione estensiva di sesso consenta invece al giudice di lavorare intorno a un concetto più chiaro attraverso un'interpretazione corretta; penso all'interpretazione che dottrina e giurisprudenza hanno dato del «paesaggio» nell'articolo 9 della Carta, in termini di «ambiente».

In questi giorni si è evocata la Corte costituzionale.

La legge Zan potrebbe finire davanti alla Consulta?

Questo ovviamente non lo posso prevedere.

Posso dire che esiste una giurisprudenza consolidata della Consulta a tutela della libertà d'espressione sempre, salvo quando non sia una chiara incitazione alla discriminazione, all'odio, alla violenza. Accadrà che la Corte dovrà potersi pronunciare se un giudice, come potrei temere, dovesse trovarsi in difficoltà rispetto alla corretta applicazione di questa legge in virtù della vaghezza dei concetti e anche alla non chiara definizione del confine tra decisione legittima e discriminazione.

Mantiene delle riserve più generali sul testo? L'articolo 4, come già ho avuto occasione di segnalare,

Avvenire

non mi piace perché degrada a legge ordinaria una garanzia costituzionale. L'articolo 7, invece, non mi pare così problematico e non sembra avere implicazioni penali che debbano preoccupare allo stesso modo. In generale sottolineo tutta la difficoltà e complessità di scrivere ed applicare norme penali sull'eguaglianza come principio (ad esempio al pari della solidarietà) e, nel caso di specie, sul sesso e le varie condizioni di cui si parla nella legge Zan. Perché sul sesso è più difficile? Faccio un esempio adeguato al tempo balneare: cerco un bagnino maschio perché ritengo abbia più forza fisica, sto discriminando? Non credo proprio. È più facile individuare la discriminazione attraverso la razza o la religione. Una legge però serve? La legge è necessaria tra l'altro anche per motivi costituzionali e sovranazionali, di fronte alla quotidianità delle violenze che vengono praticate in questo campo. Dei motivi di non discriminazione previsti nella Carta, il sesso è l'unico che non ha norme ad hoc. Inoltre recependo la risoluzione Onu del 1966, che non prevedeva il sesso accanto alla razza e alla religione, l'Italia non ha provveduto a colmare la lacuna rispetto all'articolo 3 della Costituzione. RIPRODUZIONE RISERVATA La proposta di Flick, presidente emerito della Consulta: sostituire le «definizioni vaghe» contenute nel testo con una chiara tutela del «sesso nelle sue manifestazioni ed espressioni di ordine sociale ed individuale» L'INTERVISTA Per l'ex ministro «è difficile individuare la condotta che merita la sanzione penale, capire dove finisce la legittima espressione di un pensiero e dove inizia un atto discriminatorio» Il giurista rinnova le sue perplessità anche sull'articolo 4: «Degrada a legge ordinaria una garanzia costituzionale L'articolo 7, invece, non mi dà preoccupazioni dal punto di vista penale» «Difficile 'normare' il principio di eguaglianza: se cerco un bagnino maschio sono in errore? Una legge anti violenza serve anche per motivi costituzionali e sovranazionali» Il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick.